

2. (Intervento davanti all'istruttore)

Codice di procedura civile disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile titolo I: del pubblico ministero 2. (Intervento davanti all'istruttore)

Art. 2. (Intervento davanti all'istruttore)

L'intervento del pubblico ministero davanti all'istruttore avviene nei modi previsti nell'articolo 267 del codice.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello